

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2050 DEL 13/11/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA FONDAZIONE LUIGIA GASPARI BRESSAN ONLUS DI ISOLA VICENTINA PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI E RACCOLTA DI CAMPIONI ORGANICI. DECORRENZA DALL'1/01/2025 E FINO AL 31/12/2026. RITORNO DELIBERATIVO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2096/25

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 1934 del 22/11/2024, l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” approvava la convenzione con la Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” Onlus, C.F. 80014130241 e partita IVA 01395670241, con sede in Via San Marco n. 21/d, Isola Vicentina, per l’esecuzione di prelievi e raccolta e campioni organici per conto della stessa U.L.SS., con scadenza al 31/12/2026.

Come specificato nello stesso provvedimento, scopo della convenzione è quello di regolamentare lo svolgimento di attività pre-analitica di prelievo di sangue venoso e raccolta di campioni organici da parte della Fondazione per conto dell’Azienda U.L.SS. 8 “Berica”, ivi comprese quelle di prelievo domiciliare, mentre la fase analitica e post analitica (refertazione) sarà effettuata presso il Medicina di Laboratorio dell’U.L.SS. stessa.

All’art. 2 “Modalità di erogazione” l’accordo, valido per il biennio 2025-2026, prevede lo svolgimento dell’attività nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 6:30 alle ore 8:30 con un rimborso di € 24.000,00 all’anno da parte dell’U.L.SS. 8 “Berica” per il servizio erogato.

Per rispondere alle crescenti esigenze del territorio e all’incremento dell’attività si è reso necessario ampliare le giornate e le fasce orarie dedicate all’utenza esterna: il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 06:15 alle ore 09:30 e il mercoledì il servizio ambulatoriale si accompagna all’attività di prelievi domiciliari con infermiere dedicato nella fascia oraria 06:00-09:00, ferma restando la spesa complessiva.

Si ritiene pertanto opportuno aggiornare il testo della convenzione con indicazione delle giornate e delle fasce orarie effettive di svolgimento dell’attività lasciando invariato tutto il resto.

Il servizio infatti viene realizzato *in toto* dalla Fondazione con personale, mezzi e organizzazione propri a fronte di un rimborso spese forfettario annuo, fuori campo IVA, *ex art.* 1 e 4 D.P.R. 633/1972, pari a complessivi ed onnicomprensivi € 24.000,00 – per un totale di € 48.000,00 per il biennio – da porre a carico del bilancio sanitario anni 2025-2026.

In ragione di quanto esposto si propone pertanto di approvare il nuovo testo di convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” e la Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” Onlus di Isola Vicentina (VI) per l’esecuzione di prelievi e raccolta di campioni organici, valido dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2026, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il nuovo testo di convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” e la Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” Onlus di

Isola Vicentina (VI), valido dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2026 per l'esecuzione di prelievi e raccolta di campioni organici alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare la U.O.C. Medicina di Laboratorio dell'U.L.SS. 8 "Berica" per la parte di collaborazione sanitaria del Punto Prelievi;
3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dalla convenzione, di cui al punto 1, è pari a complessivi e onnicomprensivi € 48.000,00 che saranno versati dall'U.L.SS. 8 "Berica" alla Fondazione a titolo di rimborso spese forfettario annuo, fuori campo IVA, ex art. 1 e 4 D.P.R. 633/1972 e posti a carico del bilancio sanitario, al conto 55.06.20 – Rimborsi, Assegni e Contributi – per gli anni 2025-2026 nella seguente declinazione:

- anno 2025	€ 24.000,00
- anno 2026	€ 24.000,00
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE	
	PER PUNTO PRELIEVI E RACCOLTA DI CAMPIONI ORGANICI	
	TRA	
	l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, di seguito denominata anche “U.L.SS.” , con sede	
	e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato	
	E	
	la Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” O.n.l.u.s. di seguito denominata anche	
	“Fondazione”, con sede e domicilio fiscale ad Isola Vicentina (VI), Via San Marco,	
	21/D – codice fiscale 80014130241 e partita IVA 01395670241, rappresentata dal	
	Direttore Generale dott. Andrea Novelli	
	PREMESSO CHE	
	➤ presso l’U.L.SS. l’attività di prelievo è molto elevata e che i punti prelievo	
	attualmente attivi non coprono in modo omogeneo l’intero territorio	
	dell’U.L.SS.;	
	➤ conseguentemente in alcune zone, ed in particolare per gli utenti del Comune di	
	Isola Vicentina, detti punti prelievo non sono di immediata fruibilità per cui si	
	sente l’esigenza di distribuire maggiormente nel territorio l’attività di prelievo	
	anche in considerazione del fatto che aumenta sempre più l’età della popolazione	
	ed aumenta quindi la difficoltà per i cittadini anziani di raggiungere le sedi dei	
	punti prelievo aziendali dislocati sul territorio;	
	➤ la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 2466 dell’1 agosto 2006 ha individuato i	
	criteri e i requisiti specifici per i c.d. “punti prelievo per la raccolta di materiale	
	organico” quali strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica	
	ambulatoriale;	

	➤ con nota agli atti la Fondazione ha chiesto all’U.L.SS. il rinnovo del rapporto di	
	collaborazione per l’esecuzione di prelievi, in sede e a domicilio, e per la raccolta	
	di campioni organici per conto dell’U.L.SS., per il biennio 2025-2026 rendendosi	
	disponibile a raddoppiare da due a quattro i giorni settimanali destinati all’utenza	
	esterna e chiedendo anche un adeguamento economico rispetto a rimborso degli	
	anni precedenti passando da un rimborso di € 12.000,00 a un rimborso di €	
	24.000,00 all’anno;	
	➤ sulla richiesta è stato acquisito il parere del Direttore f.f. dell’U.O.C. Medicina	
	di Laboratorio di Vicenza.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Articolo 1 - Oggetto	
	La Fondazione si impegna a garantire l’attività pre-analitica di prelievo di sangue	
	venoso e raccolta di campioni organici, ivi comprese quelle di prelievo domiciliare	
	per conto dell’U.L.SS, mentre la fase analitica e post analitica (refertazione) sarà	
	effettuata presso il Medicina di Laboratorio dell’U.L.SS. stessa.	
	La tipologia delle prestazioni sarà quella prevista dal Codice Veneto del	
	Prescrivibile (di seguito CVP) vigente, nonché per quelli ivi non previsti, in	
	subordine, dalla Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell’U.L.SS.	
	(disponibile sul sito internet istituzionale www.aulss8.veneto.it).	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione	
	L’attività pre-analitica di prelievo di sangue venoso e/o raccolta di campioni	
	organici, anche a domicilio, sarà garantita da personale infermieristico della	
	Fondazione che la stessa garantisce in possesso sia dei requisiti che del <i>training</i>	
	formativo specifico per manovre di primo soccorso.	

	L'attività pre-analitica di prelievo di sangue venoso e raccolta di campioni organici,	
	sarà effettuata presso il Centro Servizi della Fondazione il cui ambulatorio avrà	
	un'apertura settimanale al pubblico indicativamente di tre giorni lavorativi, fatte	
	salve esigenze diverse da parte dell'utenza, così come di seguito precisati:	
	➤ martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 6:15 alle ore 9:30 presso il Centro	
	Servizi della Fondazione;	
	➤ mercoledì dalle ore 6:00 alle ore 9:00 a domicilio con infermiere dedicato.	
	Parimenti saranno garantite dal personale della Fondazione la consegna dei referti e	
	la gestione degli incassi: per il pagamento potrà essere ammessa solo moneta	
	elettronica (bancomat e/o carte di credito). L'Apparecchio POS è fornito	
	dall'U.L.SS. per il tramite del proprio Istituto Tesoriere.	
	Per quanto riguarda il servizio cassa, in particolare, ogni operatore incaricato alla	
	riscossione verrà fornito di una propria <i>password</i> allo scopo di accedere in modo	
	esclusivo alla rete informatica dell'U.L.SS.. Alla chiusura di ogni giornata dovrà	
	essere effettuata una stampa per ogni singolo "profilo utente" con il totale analitico	
	degli incassi. Il controllo sulle chiusure di cassa giornaliere saranno effettuate con	
	modalità da concordarsi tra le Parti.	
	Articolo 3 – Attrezzature e materiali	
	L' <i>hardware</i> per la gestione delle prestazioni (rete, P.C., stampante per etichette e	
	stampante per referti) sarà assicurato dalla Fondazione mentre sarà messo a	
	disposizione dall'U.L.SS. il <i>software</i> ed il materiale del sistema di prelievo	
	(provette, aghi, camicie e contenitori vari).	
	Articolo 4 - Modalità di invio e trasporto materiale	
	L'organizzazione del servizio compresa la procedura per l'invio dei campioni (tipo	
	di provetta o contenitore, modulistica, etc.) dovrà essere concordata la Medicina di	

	Laboratorio di Vicenza. Informazioni al riguardo potranno in ogni momento essere	
	reperate nella <i>Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio</i> dell’Azienda U.L.SS.	
	(disponibile sul sito internet istituzionale www.aulss8.veneto.it).	
	I campioni saranno accettati dal Laboratorio entro le ore 13:00 dal lunedì al venerdì.	
	La Fondazione comunque garantisce a proprio carico il trasporto del materiale, con	
	le cautele idonee ed i mezzi atti a garantire l’affidabilità dei risultati e la protezione	
	igienica secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3	
	dell’8 maggio 2003.	
	I referti sono disponibili sul sito www.aulss8.veneto.it (<i>referti online</i>).	
	Articolo 5 – Aspetti economici	
	L’U.L.SS. si impegna a riconoscere alla Fondazione, per la durata della	
	convenzione, e dunque per gli anni 2025 e 2026, un contributo economico forfettario	
	annuo di complessivi € 24.000,00= esenti I.V.A. per un totale di € 48.000,00 (esenti	
	I.V.A.) a ristoro delle spese sostenute per l’intera organizzazione ed il	
	funzionamento del punto prelievi che coinvolgerà personale medico, infermieristico	
	ed amministrativo presso la Fondazione.	
	La Fondazione si impegna ad emettere fattura per il contributo economico forfettario	
	annuo, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 punto 18 D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., entro	
	il mese di novembre di ciascun anno di competenza. L’U.L.SS. provvederà al	
	pagamento nei termini di 60 giorni dal ricevimento della fattura previa ricezione, da	
	parte della Fondazione, di una rendicontazione dell’attività svolta ovvero del	
	numero complessivo di prelievi eseguiti, differenziando quelli in sede e quelli a	
	domicilio, nel corso di ciascun anno, insieme al numero complessivo annuo di	
	materiali organici raccolti.	
	Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	

	esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di laboratorio è la	
	Fondazione.	
	La Fondazione nomina l’U.L.SS. Responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi	
	del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della Fondazione e	
	nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	L’U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, la Fondazione, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni	

	generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 7 - Responsabilità	
	La responsabilità dell'organizzazione, della definizione e applicazione delle	
	procedure tecnico-operative ricadono sul Direttore della Medicina di Laboratorio	
	dell'U.L.SS. (D.G.R. 2466 dell'1.8.2006).	
	Di conseguenza l'attività della Fondazione e del personale operativo si dovrà	
	svolgere nell'osservanza delle disposizioni impartite.	
	La Fondazione è responsabile della gestione amministrativa (servizio cassa,	
	consegna referti, archivio documentazione cartacea), della messa a disposizione del	
	personale amministrativo oltre che di quello medico e infermieristico qualificato per	
	l'esecuzione dei prelievi, anche a domicilio, e della raccolta dei campioni organici.	
	La Fondazione individuerà un referente amministrativo da comunicarsi alla	
	Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS..	
	Articolo 8 - Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31 dicembre 2026 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. Non è previsto il rinnovo tacito.	
	Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti	
	ed avranno validità solo dopo la sottoscrizione dell'atto di approvazione delle	
	modifiche stesse.	
	Articolo 9 – Inadempimento e recesso	
	La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	del presente accordo o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per	
	quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo	
	automaticamente e di diritto.	

	La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente	
	accordo in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo	
	automaticamente e di diritto.	
	Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
	alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con la	
	presente convenzione non fossero esperibili, l’accordo si risolverà automaticamente	
	e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per	
	iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora	
	che l’U.L.SS. sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze	
	relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione	
	dei relativi giustificativi.	
	Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
	ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata	
	cessazione del rapporto.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 10 - Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il	
	Foro di Vicenza.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	

[illegible]